

PROCEDURA N. [●]

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

FERROVIENORD S.p.A.

E

[●] (Acquirente)



P. LE CADORNA, 14
20123 MILANO
C.F. E P.I.: 00776140154

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Verifica e Approvazione
00	28/05/2018	Emissione	Avv. Antonio Denora	Avv. Silvia Di Stefano
01	28/06/2018	Modifica	Avv. Antonio Denora	Avv. Silvia Di Stefano

INDICE

PREMESSO CHE.....	3
Art. 1 – PREMESSE E ALLEGATI	4
Art. 2 – PRIORITA' DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI	4
Art. 3 – DEFINIZIONI	4
Art. 4 – OGGETTO DEL CONTRATTO	4
Art. 5 – MODIFICA DELLA QUANTITA'.....	4
Art. 6 – CONDIZIONI DI VENDITA	5
Art. 7 – CONSEGNA.....	5
Art. 8 – DURATA.....	6
Art. 9 – PREZZO	6
Art. 10 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.....	6
Art. 11 – PERSONALE	7
Art. 12 – SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI.....	8
Art. 13 – RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE	9
Art. 14 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'ACQUIRENTE	10
Art. 15 – ACCESSO DELL'ACQUIRENTE AI LUOGHI DI FERROVIENORD.....	11
Art. 16 – CAUZIONI	11
Cauzione a garanzia del Contratto.....	11
Cauzione a garanzia degli Obblighi di Pagamento	11
Disciplina generale delle cauzioni	11
Art. 17 – PENALI	12
Art. 18 – VERIFICHE.....	12
Art. 19 – RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE PER DANNI E INFORTUNI – POLIZZE	
ASSICURATIVE.....	13
Art. 20 – MANLEVA	14
Art. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E SUB-AFFIDAMENTO	14
Art. 22 – ANTIMAFIA.....	15
Art. 23 – RISERVATEZZA	15
Art. 24 – TRASPARENZA	16
Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
Art. 26 – CLAUSOLA 231 / ANTICORRUZIONE / CODICE ETICO	17
Art. 27 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	18
Art. 28 – RECESSO	19
Art. 29 – ONERI FISCALI E DI STIPULAZIONE.....	19
Art. 30 – RESPONSABILI - COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO	19
Art. 31 – LINGUA.....	20
Art. 32 – FORO COMPETENTE - DIRITTO APPLICABILE E RINVIO	20
Art. 33 – MISCELLANEA.....	20

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno duemila [●], addì [●] del mese di [●] in Milano presso gli uffici di FERROVIENORD S.p.A., siti in Piazzale Cadorna n. 14,

INTERVENGONO

FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano (MI), Piazzale Cadorna n. 14, Capitale Sociale € [●], interamente versato, Partita IVA e C.F. n. [●], rappresentata da [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], in qualità di [●], munito dei necessari poteri di firma (di seguito anche “**Ferrovienord**” o “**Venditore**”)

E

[●], con sede in [●] ([●]), Via [●], Capitale Sociale € [●], [interamente versato], Partita IVA n. [●], C.F. [●], rappresentata da [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], in qualità di [●], munito dei necessari poteri di firma (di seguito anche “**Acquirente**”)

(di seguito denominate congiuntamente e indistintamente “**Parti**” o singolarmente “**Parte**”)

per la stipula del contratto avente ad oggetto la vendita del materiale ferroso e non ferroso proveniente da manutenzione e ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria (“**Contratto**”).

PREMESSO CHE

- a) Ferrovienord intende vendere il materiale ferroso e non ferroso proveniente dalla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'All. A – Elenco materiali e nella scheda per la presentazione dell'offerta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova presso i propri depositi indicati nell'All. B - Capitolato Tecnico Ramo Milano e nel paragrafo 2 dell'All.C – Capitolato Tecnico Ramo Iseo (“**Materiale Metallico**”).
- b) Con avviso di selezione pubblicato sul proprio sito in data [●]/[●]/2018, Ferrovienord ha indetto una procedura selettiva per la conclusione di un contratto avente per oggetto la vendita del Materiale Metallico.
- c) All'esito della suddetta procedura selettiva l'Acquirente è risultato primo in graduatoria.
- d) È stata effettuata con esito positivo la verifica in capo all'Acquirente del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria previsti dal sopra indicato avviso di selezione.
- e) Con delibera del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord del [●]/[●]/[●], è stata disposta l'aggiudicazione in favore di [●], comunicata a [●] in data [●] con lettera prot. n. [●].
- f) L'Acquirente] dichiara, a tutti gli effetti di legge e di Contratto, che, prima di presentare l'Offerta Economica (come definita nel successivo Art. 3.1.d), di seguito anche solo “**Offerta**”), ha assunto tutte le informazioni ritenute utili, ha proceduto a tutte le ricognizioni e i sopralluoghi necessari, ha accuratamente visitato i luoghi e le strutture nei quali il Materiale Metallico si trova e dai quali dovrà essere ritirato, ha preso conoscenza delle circostanze tutte, generali e particolari, che possono e potranno, comunque, influire sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ha assunto piena conoscenza della portata e delle caratteristiche contrattuali, delle modalità e delle alee di esecuzione delle prestazioni contrattuali e ha tenuto conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell'Offerta.
- g) L'Acquirente dichiara, altresì, di assumere il rischio imprenditoriale associato all'esecuzione del Contratto e dei procedimenti al medesimo connessi.

- h) L'Acquirente conferma tutte le dichiarazioni formulate con l'Offerta e poste a presupposto della sottoscrizione del Contratto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
- i) L'Acquirente dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, certificazioni, iscrizioni presso registri e/o albi e di aver compiuto tutte le formalità necessarie e/o occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta, carico, trasporto, smaltimento, recupero, stoccaggio inerenti i beni oggetto del Contratto) secondo le norme applicabili in materia.
- j) Con il Contratto, le Parti intendono disciplinare le modalità, i termini e le condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1. Le premesse, gli allegati, le dichiarazioni e i documenti richiesti e prestati dall'Acquirente in sede di presentazione dell'Offerta, anche se non materialmente uniti al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 – PRIORITA' DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

- 2.1. Nel caso di discordanza tra il testo del Contratto e gli allegati dello stesso prevarrà il primo. Nel caso di discordanza tra gli allegati varrà il seguente ordine gerarchico:
- CTO, come definito nel successivo Art. 3.1.c), e relativi allegati;
 - Offerta del Fornitore.

Art. 3 – DEFINIZIONI

- 3.1. Ai fini del Contratto, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nello stesso, i termini sotto elencati avranno il seguente significato:
- “**Ausiliari**”: i soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e subaffidatari dell'Acquirente;
 - “**C.C.I.A.A.**”: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi;
 - “**CTO**”: il capitolato tecnico organizzativo allegato al Contratto sotto la lettera “[●]”;
 - “**DUVRI**”: documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - “**Offerta Economica**”: l'offerta economica e la documentazione presentata dal Fornitore nella procedura di cui in premessa e allegata al Contratto sotto la lettera [●].

Art. 4 – OGGETTO DEL CONTRATTO

- 4.1. Il Contratto disciplina la vendita da parte di Ferrovienord all'Acquirente del Materiale Metallico nello stato di fatto in cui si trova presso i luoghi indicati nel paragrafo 2 dell'All.B – Capitolato Tecnico Ramo Milano e nel paragrafo 2 dell'All.C – Capitolato Tecnico Ramo Iseo.
- 4.2. L'Acquirente accetta, senza riserva alcuna, di acquistare il Materiale Metallico da Ferrovienord, nonché di eseguire tutte le ulteriori prestazioni previste dal Contratto, rispettando tutte le condizioni, le modalità e i termini ivi previsti.

Art. 5 – MODIFICA DELLA QUANTITA'

- 5.1. L'Acquirente dà atto che la quantità di Materiale Metallico indicata nell'All.A – Elenco Materiali è una quantità indicativa e, pertanto, accetta che, nel corso della vigenza del Contratto, Ferrovienord

avrà la facoltà, in base alle proprie esigenze, di variarla sino alla concorrenza 50% (cinquanta per cento) - in aumento o in diminuzione - della quantità totale indicata nel suddetto, senza che ciò comporti in favore dell'Acquirente variazioni o adeguamenti dei corrispettivi previsti all'Art. 9 o il riconoscimento di indennità o risarcimenti di alcun genere né tanto meno il diritto di risolvere il Contratto. Resta inteso che l'Acquirente non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento della innanzi indicate variazioni in aumento o in diminuzione.

- 5.2. Ferrovienord si impegna a garantire, nel corso della vigenza del Contratto, la vendita di una quantità di Materiale Metallico almeno pari al 50% (cinquanta per cento) della quantità indicata nell' All.A – Elenco Materiali.

Art. 6 – CONDIZIONI DI VENDITA

- 6.1. Le Parti convengono che il trasferimento della proprietà del Materiale Metallico si produrrà al ricevimento da parte dell'Acquirente dell'Ordine di Ritiro da parte di Ferrovienord di cui al successivo Art. 7.2. Da tale momento tutti gli oneri riferiti al Materiale Metallico (ivi incluso: analisi, caratterizzazione, raccolta, carico/scarico, imballaggio, pesatura, trasporto e il conferimento finale del Materiale Metallico sino al sito autorizzato a riceverlo e/o smaltirlo) saranno a cura, spese e responsabilità esclusiva dell'Acquirente.
- 6.2. Il Materiale Metallico viene venduto come visto e piaciuto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova presso i luoghi indicati nel paragrafo 2 dell'All.B – Capitolato Tecnico Ramo Milano e nel paragrafo 2 dell'All.C – Capitolato Tecnico Ramo Iseo, senza alcuna garanzia da parte di Ferrovienord nonché franco terra presso gli innanzi indicati luoghi.
- 6.3. L'Acquirente accetta che tutte le operazioni di pesatura (a carico e a vuoto) dovranno essere eseguite unicamente presso le pesche di Ferrovienord ubicate in Saronno Ovest via Cascina Soccorso snc - 21040 Uboldo (VA) (per il ramo di Milano) e in via Iseo n. 34 - 25030 Erbusco (Bs) (per il ramo di Iseo) alla presenza di Ferrovienord o suo delegato, che dovranno siglare lo scontrino/cartellino emesso a conclusione di ogni singola pesatura. Nell'ipotesi in cui la suddetta pesa dovesse risultare non utilizzabile, le pesature dovranno essere effettuate unicamente presso la diversa pesa indicata da Ferrovienord.
- 6.4. L'Acquirente accetta di riconoscere ai fini del Contratto il peso riportato sullo scontrino/cartellino di cui al precedente Art. 6.3. Non saranno considerate valide ed efficaci ai fini del Contratto le pesature risultanti da scontrini/cartellini diversi da quelli innanzi indicati.

Art. 7 – CONSEGNA

- 7.1. La consegna del Materiale Metallico avverrà, di volta in volta, in tranche presso i luoghi indicati nel paragrafo 2 dell'All.B – Capitolato Tecnico Ramo Milano e nel paragrafo 2 dell'All.C – Capitolato Tecnico Ramo Iseo. Durante la vigenza del Contratto, Ferrovienord avrà la facoltà di consegnare il Materiale Metallico in base alle proprie esigenze e senza alcun vincolo sulle quantità di ciascuna tranche.
- 7.2. Per ciascuna delle suddette *tranche* di Materiale Metallico, Ferrovienord invierà all'Acquirente, con le modalità indicate nell'All.B – Capitolato Tecnico Ramo Milano e nell'All.C – Capitolato Tecnico Ramo Iseo, una richiesta di ritiro (di seguito, “**Ordine di Ritiro**”) con cui informerà l'Acquirente stesso che il Materiale Metallico è disponibile per il ritiro. L'Ordine di Ritiro dovrà, inoltre, contenere le seguenti ulteriori informazioni: il prezzo al [kg] fissato ai sensi dell'Art. 9.2, la quantità o il blocco di Materiale Metallico da ritirare, il luogo del ritiro, il tempo massimo concesso all'Acquirente per completare le operazioni di ritiro e liberare il predetto luogo dalla presenza del Materiale Metallico.
- 7.3. Nell'ipotesi in cui per le operazioni di ritiro del Materiale Metallico all'interno dei relativi luoghi si

dovesse rendere necessario adottare specifici accorgimenti o procedure, questi potranno essere adottati solo previo accordo con Ferrovienord.

- 7.4. L'Acquirente, per nessun motivo, potrà ritardare l'inizio e/o il termine e/o sospendere le prestazioni oggetto del Contratto rispetto ai tempi fissati nell'Ordine di Ritiro, pena l'applicazione delle penali di cui all'Art. 17.
- 7.5. L'Acquirente al termine di ogni singolo intervento dovrà lasciare lo stato dei luoghi in sicurezza.
- 7.6. L'Acquirente si impegna inoltre a seguire tutte le istruzioni che verranno fornite dal personale incaricato di Ferrovienord e a consentire che il suddetto personale incaricato salga a bordo degli autocarri utilizzati dall'Acquirente o da soggetti terzi eventualmente da questo incaricati per il trasporto del Materiale Metallico prima, durante e dopo le operazioni di pesatura.

Art. 8 – DURATA

- 8.1. Il Contratto ha la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
- 8.2. Poiché Ferrovienord, ai sensi dell'Art. 5.1, ha la facoltà di aumentare fino al 50% (cinquanta per cento) il quantitativo del Materiale Metallico, nell'ipotesi in cui tale quantitativo sia raggiunto prima della scadenza indicata all'Art. 8.1, il Contratto dovrà ritenersi concluso in via anticipata senza che l'Acquirente possa vantare diritti o pretese di alcun genere.
- 8.3. Nel caso in cui, entro la scadenza di cui al precedente Art. 8.1, non sia raggiunto il quantitativo garantito ai sensi del precedente Art. 5.2, Ferrovienord si riserva il diritto di disporre - con atto da inviarsi all'Acquirente con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla suddetta scadenza - la proroga del Contratto stesso fino a 1 (un) ulteriore anno. Pertanto, per effetto di tale proroga la durata massima complessiva del Contratto non eccederà, in ogni caso, i 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 9 – PREZZO

- 9.1. L'importo massimo complessivo presunto del Contratto è pari a Euro [●] ([●]), oltre IVA come per legge.
- 9.2. Ciascun Ordine di Ritiro indicherà il prezzo al chilogrammo della *tranche* di Materiale Metallico che sarà oggetto di ritiro. Le Parti convengono che il suddetto prezzo per la vendita del Materiale Metallico sarà legato alle quotazioni della C.C.I.A.A. al momento dell'emissione dell'Ordine di Ritiro. Le Parti convengono, pertanto, che il prezzo al chilogrammo (di seguito “**Prezzo**”) che l'Acquirente pagherà a Ferrovienord per ogni ritiro sarà dato dalla quotazione massima, approssimata alla seconda cifra decimale, della C.C.I.A.A. per i metalli ferrosi e non ferrosi, capitolo e voce indicati nell'avviso di selezione risultante dall'ultima rilevazione massima dei prezzi individuata il mese precedente l'emissione dell'Ordine di Ritiro, incrementato del rialzo percentuale offerto dall'Acquirente, ossia [●]%, oltre IVA come per legge.
- 9.3. Il Prezzo è comprensivo degli oneri della sicurezza, diretti e indiretti, quantificati complessivamente in Euro [●] ([●]/00).
- 9.4. L'Acquirente comunica di essere soggetto passivo ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972) e che, pertanto, le operazioni di vendita oggetto del Contratto saranno assoggettate al meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell'art. 74, c. 7 e 8 del D.P.R. 633/1972.

Art. 10 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

- 10.1. Concluse le operazioni di ritiro del Materiale Metallico, che dovranno avvenire entro il termine fissato nell'Ordine di Ritiro, Ferrovienord emetterà apposito ordine (di seguito “**Ordine di**

Vendita) sulla base dei dati riportati nei relativi scontrini/cartellini di pesatura e formulari di identificazione rifiuti (di seguito, “**FIR**”) e del prezzo inserito nell’Ordine di Ritiro.

- 10.2. Successivamente all’emissione dell’Ordine di Vendita e sulla base dei dati nello stesso riportati Ferrovienord emetterà la relativa fattura di vendita del Materiale Metallico.
- 10.3. Le fatture dovranno essere intestate a [●] e trasmesse a mezzo P.E.C. all’indirizzo: [●].
- 10.4. L’Acquirente si obbliga a pagare le fatture entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, mediante bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
 - a) **Istituto di Credito:** [●];
 - b) **conto corrente intestato a:** [●];
 - c) **IBAN:** [●].
- 10.5. In caso di ritardo nei pagamenti, l’Acquirente dovrà corrispondere automaticamente e senza onere di comunicazione alcuna da parte di Ferrovienord gli interessi di mora al tasso previsto dall’Art. 5 della legge n. 231/2002.
- 10.6. Nell’ipotesi in cui il ritardo superi di 30 (trenta) giorni il termine di cui all’Art. 10.4, Ferrovienord ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 codice civile e incamerare le cauzioni di cui all’Art. 16, fatto salvo il maggior danno.
- 10.7. [In caso di RTI i pagamenti dovranno essere effettuati dalla mandataria].

Art. 11 – PERSONALE

- 11.1. L’Acquirente dovrà comunicare, prima dell’inizio delle attività contrattuali, i nominativi e le funzioni del personale che impiegherà per svolgere le predette attività. Il personale dovrà risultare regolarmente assunto secondo le vigenti normative. Il personale impiegato dovrà firmare all’inizio e al termine dell’attività, apposito registro predisposto da Ferrovienord ai fini dei relativi controlli. Il personale medesimo dovrà essere dotato, durante il servizio, di apposito cartellino indicante le generalità del dipendente e la denominazione del datore di lavoro.
- 11.2. L’Acquirente si obbliga ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguiranno le prestazioni oggetto del Contratto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto del Contratto, nonché delle successive modifiche e integrazioni che dovessero intervenire nell’arco della durata del Contratto.
- 11.3. L’Acquirente è tenuto ad applicare il suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione e anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- 11.4. Qualsiasi sostituzione o modifica del contratto collettivo nazionale applicato al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere immediatamente comunicata a Ferrovienord e non potrà comportare la revisione dei prezzi. Ne consegue che l’eventuale aumento del costo della manodopera impiegata nell’esecuzione del Contratto, sarà interamente a carico dell’Acquirente.
- 11.5. L’Acquirente dovrà adempiere, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti e ai contratti collettivi, all’obbligo inerente alle assicurazioni del personale contro gli infortuni.
- 11.6. L’Acquirente dovrà garantire che il personale tutto alle sue dipendenze è coperto da polizza continuativa INAIL e da adeguata polizza suppletiva e integrativa stipulata con primaria compagnia assicurativa per danni non coperti da INAIL, nonché per eventuali infortuni occorsi al personale dei

subaffidatari.

- 11.7. L'Acquirente è, inoltre, obbligato al versamento dei contributi per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche e ad ogni altro titolo in conformità a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
- 11.8. Ferrovienord si riserva la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterrà opportuni, per assicurarsi che da parte dell'Acquirente siano attuati gli obblighi di cui sopra.
- 11.9. In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo - ivi compreso il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al sopra indicato personale - Ferrovienord inviterà per iscritto l'Acquirente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Ferrovienord potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile e incamerare la cauzione di cui all'Art. 16, salvo il maggior danno.
- 11.10. Gli obblighi di cui ai capoversi precedenti, ove applicabili, gravano anche a carico delle eventuali imprese utilizzate dall'Acquirente per l'esecuzione del Contratto.

Art. 12 – SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

- 12.1. L'Acquirente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuali la disciplina vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro e in particolare, senza pretesa di esaustività, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. intervenute, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili.
- 12.2. Ai sensi del D.lgs. 81/2008 l'Acquirente si impegna ad elaborare i documenti previsti dalla normativa in vigore in tema di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro connessi all'esercizio della propria attività e provvedere a propria cura e spese all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.
- 12.3. L'Acquirente accetta, in ogni sua parte e senza riserva alcuna, il DUVRI elaborato da Ferrovienord e al medesimo consegnato in sede di procedura selettiva.
- 12.4. L'Acquirente si impegna a cooperare con Ferrovienord - prima dell'inizio delle attività - per l'eventuale integrazione del DUVRI qualora ciò si dovesse rendere necessario a seguito dei nuovi rischi dal medesimo introdotti nei luoghi dove dovranno essere eseguite le prestazioni contrattuali.
- 12.5. L'Acquirente si impegna, inoltre, a semplice richiesta di Ferrovienord, ad effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Ferrovienord, apposito sopralluogo nei luoghi in cui dovranno essere eseguite le prestazioni contrattuali della sede, ai fini di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti.
- 12.6. Il DUVRI dovrà essere aggiornato, anche su proposta dell'Acquirente, nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità esecutive delle prestazioni contrattuali, ivi compresa l'ipotesi di accesso nei luoghi in cui dovranno essere eseguite le prestazioni di una nuova impresa.
- 12.7. Nell'ipotesi di affidamento a terzi da parte dell'Acquirente di anche una sola delle attività da svolgersi all'interno dei luoghi di Ferrovienord, l'Acquirente è responsabile della consegna del DUVRI ai terzi.
- 12.8. L'Acquirente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da tutte

le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

- 12.9. L'Acquirente si impegna a garantire che il personale addetto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali sia costituito da operatori muniti di appropriata qualifica professionale e in numero adeguato a garantire lo svolgimento di ogni attività nel rispetto della disciplina applicabile in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 12.10. L'Acquirente si impegna a dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale e di tutti i mezzi e attrezzature necessarie ed idonee per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 12.11. Tutti gli oneri per la sicurezza relativi agli Ausiliari, calcolati in conformità alle previsioni di legge, saranno a totale carico dell'Acquirente, in quanto afferenti all'esercizio di impresa.
- 12.12. L'Acquirente si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso i luoghi di Ferrovienord ove si svolgeranno le attività contrattuali.
- 12.13. Gli obblighi di cui ai capoversi precedenti, ove applicabili, gravano anche a carico delle eventuali imprese utilizzate dall'Acquirente per l'esecuzione del Contratto.
- 12.14. In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo Ferrovienord potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile e incamerare la cauzione di cui all'Art. 16, salvo il maggior danno.

Art. 13 – RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE

- 13.1. L'Acquirente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e in particolare, senza pretesa di esaustività, il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e D.p.r. n. 495/1992 e s.m.i. intervenute, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili.
- 13.2. L'Acquirente dovrà assicurare per ogni movimentazione, trasporto o smaltimento di rifiuti, la conformità alle normative e leggi vigenti al momento dello svolgimento delle predette attività.
- 13.3. Ai sensi del D.M. 03/06/2014 n. 120 e s.m.i., l'Acquirente dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali almeno per la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi e i mezzi richiesti per tali attività dovranno essere autorizzati almeno per i seguenti codici CER: [●].
- 13.4. L'Acquirente dovrà trasmettere con tempestività a Ferrovienord ogni variazione (adeguamento/integrazione/modifica) della propria iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o di quella delle ditte subaffidatarie autorizzate.
- 13.5. L'Acquirente dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti e secondo quanto previsto dal sistema di tracciabilità rifiuti di seguito denominato SISTRI.
- 13.6. Ogni trasporto di rifiuti dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 redatto dall'Acquirente anche nel rispetto delle indicazioni della competente Autorità. L'Acquirente dovrà consegnare al Responsabile di cui all'Art. [●] una copia del formulario di identificazione rifiuti ai sensi del precedente Art. [●].
- 13.7. Gli obblighi di cui ai capoversi precedenti, ove applicabili, gravano anche a carico delle eventuali imprese utilizzate dall'Acquirente per l'esecuzione del Contratto.
- 13.8. In caso di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo Ferrovienord potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile e incamerare la cauzione di cui all'Art. 16, salvo il

maggior danno.

Art. 14 – ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'ACQUIRENTE

- 14.1. L'Acquirente si impegna ad eseguire il Contratto con diligenza professionale, a regola d'arte, nel rispetto degli standard del settore di riferimento, secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nella documentazione posta a base della procedura, nel Contratto e nelle altre indicazioni impartite da Ferrovienord.
- 14.2. In caso di divergenze sull'interpretazione e sull'applicazione delle prescrizioni tecniche impartite da Ferrovienord, l'Acquirente ha la facoltà, a pena di decadenza, di effettuare reclamo scritto a Ferrovienord, entro e non oltre 10 giorni dalle prescrizioni impartite.
- 14.3. L'Acquirente prende atto che le prestazioni contrattuali si effettueranno in luoghi in esercizio; pertanto, l'esecuzione delle stesse dovrà avvenire alla presenza di un incaricato di Ferrovienord, dovrà essere condotta con particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la regolare continuità dell'esercizio. L'Acquirente non potrà pretendere alcun compenso o indennità/risarcimento per ritardi o intralci derivanti dalle necessità di esercizio.
- 14.4. Tutte le attività inerenti il Materiale Metallico dovranno essere effettuate usufruendo degli specifici e idonei mezzi che dovranno essere utilizzati da personale idoneo e abilitato secondo la disciplina applicabile in materia.
- 14.5. Il trasporto del Materiale Metallico dovrà essere effettuato usufruendo degli specifici e idonei mezzi, regolarmente autorizzati per la tipologia di Materiale Metallico da trasportare, e dovranno essere condotti da personale idoneo e abilitato secondo la disciplina applicabile in materia.
- 14.6. L'Acquirente si impegna a consegnare immediatamente a Ferrovienord copia delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, certificazioni, iscrizioni presso registri e/o albi e/o occorrenti per la gestione dei rifiuti che sostituiscono quelle in corso di validità alla sottoscrizione del Contratto.
- 14.7. L'Acquirente si impegna a informare immediatamente Ferrovienord, mediante comunicazione scritta, qualora subisca da parte degli Enti preposti, anche per cause allo stesso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In tal caso Ferrovienord avrà la facoltà di risolvere Contratto, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, e incamerare la cauzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 14.8. L'Acquirente si impegna a informare immediatamente Ferrovienord, mediante comunicazione scritta, qualora si dovessero verificare anche al di fuori dei luoghi di Ferrovienord incidenti, o comunque eventi dannosi, a prescindere dall'importanza, connessi con lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
- 14.9. Salvo il caso di forza maggiore, l'Acquirente non può sospendere o ritardare la propria prestazione. A tal proposito, gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore se aventi carattere regionale o nazionale: l'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura dell'Acquirente a Ferrovienord mediante con le modalità di cui all'Art. 30 entro 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi. Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, Ferrovienord potrà risolvere il Contratto di diritto ai sensi dell'art. 1446 del codice civile.
- 14.10. In ogni caso, l'Acquirente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme, leggi, regolamenti, delibere, circolari, prescrizioni, regole tecniche, linee guida o provvedimenti comunque denominati vigenti in materia al momento dell'esecuzione delle prestazioni stesse.

14.11. L'Acquirente si impegna a far assumere ai propri Ausiliari tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto in ordine alla conduzione ed esecuzione delle prestazioni nonché a garantirne l'osservanza.

Art. 15 – ACCESSO DELL'ACQUIRENTE AI LUOGHI DI FERROVIENORD

15.1. In tutte le ipotesi in cui, per necessità connesse all'esecuzione del Contratto, l'Acquirente debba accedere ai luoghi di Ferroviennord, lo stesso è tenuto ad osservare le prescrizioni impartite da Ferroviennord e dai suoi dirigenti o preposti ai luoghi stessi.

15.2. La custodia, conservazione e cura dei materiali e mezzi eventualmente introdotti dall'Acquirente nei luoghi di Ferroviennord è a carico dell'Acquirente; nessuna responsabilità per danno, deterioramento, furto o smarrimento può essere addebitata a Ferroviennord.

15.3. Ferroviennord è in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per infortunio o danno che l'Acquirente o propri Ausiliari possano per qualsiasi causa subire durante l'accesso ai luoghi di Ferroviennord.

15.4. L'Acquirente è tenuto a rispondere dei danni cagionati a Ferroviennord o a terzi in occasione dell'accesso ai luoghi di Ferroviennord.

Art. 16 – CAUZIONI

Cauzione a garanzia del Contratto

16.1. A titolo di cauzione nonché a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Acquirente agli obblighi assunti con il Contratto, l'Acquirente ha consegnato, alla sottoscrizione dello stesso, la cauzione redatta secondo lo schema posto a base di procedura costituita a mezzo di garanzia fideiussoria [bancaria/assicurativa] n. [●], emessa il [●] e rilasciata da [●], somma garantita di Euro [●] ([●]), pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di cui all'Art. 9.1.

16.2. La cauzione di cui all'Art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** sarà svincolata decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Contratto e, sempre che, all'atto dello svincolo l'Acquirente abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali e non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

Cauzione a garanzia degli Obblighi di Pagamento

16.3. A titolo di cauzione nonché a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Acquirente agli obblighi di pagamento di cui all'Art. 10.4, l'Acquirente ha consegnato, alla sottoscrizione del Contratto, la cauzione redatta secondo lo schema posto a base di procedura costituita a mezzo di garanzia fideiussoria [bancaria/assicurativa] n. [●], emessa il [●] e rilasciata da [●], somma garantita Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

16.4. La suddetta cauzione sarà svincolata decorsi 30 (trenta) giorni dall'effettivo incasso da parte dell'Acquirente del pagamento dell'ultimo ritiro di materiale e sempre che, all'atto dello svincolo, non vi siano contestazioni o controversie pendenti con riferimento ai pagamenti.

Disciplina generale delle cauzioni

16.5. Ferroviennord ha il diritto di avvalersi - senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che l'Acquirente o il garante possano opporre eccezioni - in tutto o in parte delle suddette cauzioni, senza pregiudizio dell'eventuale maggior danno.

16.6. Il garante corrisponderà a Ferroviennord l'importo dovuto dall'Acquirente, nei limiti della somma garantita dalle sopra indicate cauzioni, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta di Ferroviennord, trasmessa per conoscenza anche all'Acquirente, recante l'indicazione degli importi dovuti dall'Acquirente.

16.7. L'Acquirente è obbligato a reintegrare, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dall'escussione, le

cauzioni suddette qualora Ferrovienord se ne sia avvalsa in tutto o in parte.

- 16.8. L'Acquirente è obbligato a sostituire il garante nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta di Ferrovienord, nell'ipotesi in cui emergano a suo carico elementi idonei a pregiudicarne la solvibilità e/o affidabilità.
- 16.9. Non è ammesso lo svincolo progressivo.
- 16.10. Resta inteso che le cauzioni sopra indicate potranno essere prestate anche da più garanti.
- 16.11. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese ("RTI") o consorzio ordinario, le suddette cauzioni devono essere intestate all'impresa mandataria del RTI o al consorzio ordinario con indicazione che i garantiti sono ciascuno delle imprese che hanno costituito il RTI o il consorzio ordinario.

Art. 17 – PENALI

- 17.1. Nell'ipotesi in cui l'Acquirente dovesse ritardare l'inizio e/o il termine e/o sospendere le prestazioni oggetto del Contratto rispetto ai tempi fissati nell'Ordine di Ritiro di cui all'Art. 7.2, sarà applicata all'Acquirente una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo o frazione.
- 17.2. Le penali decorrono in via automatica senza necessità di alcuna notifica o comunicazione o onere da parte di Ferrovienord e verranno comunicate con le modalità di cui al successivo Art. 30.
- 17.3. Il Fornitore avrà la facoltà di chiedere, con le modalità di cui al successivo Art. 30, la disapplicazione delle penali, specificandone i motivi e documentandoli, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui all'Art. 17.1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di disapplicazione, Ferrovienord comunicherà le proprie insindacabili determinazioni; la mancata comunicazione da parte di Ferrovienord entro il suddetto termine equivarrà a rigetto della stessa. L'eventuale disapplicazione non comporterà il riconoscimento in favore dell'Acquirente di alcun compenso o indennizzo.
- 17.4. Le penali sopra indicate sono considerate dall'Acquirente eque e non riducibili.
- 17.5. Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo presunto del Contratto indicato all'Art. 9.1, con facoltà di risoluzione di diritto ai sensi dell'Art. 1456 codice civile del Contratto da parte di Ferrovienord in caso di superamento di detta percentuale.
- 17.6. L'applicazione del presente articolo non esclude il risarcimento del maggior danno subito da Ferrovienord.
- 17.7. [In caso di RTI o consorzio ordinario, le penali maturate saranno applicate alla mandataria o al consorzio].
- 17.8. Il pagamento - da parte dell'Acquirente - della penale avverrà al domicilio di Ferrovienord al momento del ricevimento della relativa fattura esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 18 – VERIFICHE

- 18.1. Ferrovienord ha la facoltà di effettuare i controlli che riterrà opportuni per verificare, in ogni fase del Contratto, l'osservanza da parte dell'Acquirente o dei propri Ausiliari di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto, anche alla luce di eventuali certificati, autodichiarazioni o altre attestazioni provenienti dall'Acquirente.
- 18.2. I controlli in corso di esecuzione del Contratto possono essere espletati, tra l'altro, mediante richiesta

ed esame di documenti.

- 18.3. La verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del Contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, sarà eseguita da Ferrovienord decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del Contratto o di ultimazione delle prestazioni contrattuali se interviene prima della predetta scadenza.
- 18.4. Ai fini dei suddetti controlli l'Acquirente si impegna a soddisfare le richieste avanzate da Ferrovienord nei termini da quest'ultima fissati nonché a collaborare con Ferrovienord per consentire a quest'ultima il facile espletamento dei sopra indicati controlli.

Art. 19 – RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE PER DANNI E INFORTUNI – POLIZZE ASSICURATIVE

- 19.1. Dal momento del ricevimento dell'Ordine di Ritiro di cui all'Art. 7.2, l'Acquirente resterà l'unico responsabile del Materiale Metallico e del regolare svolgimento di tutte le attività inerenti il Materiale Metallico.
- 19.1. Ferrovienord non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero patire i terzi o il Fornitore e/o suoi dipendenti e/o ausiliari - o le loro cose - nell'espletamento delle attività derivanti, dipendenti o comunque connesse con il Contratto.
- 19.2. L'Acquirente assume ogni più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose di Ferrovienord e suoi aventi causa, nonché a terzi e ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del Contratto, anche se riconducibili ad azioni da parte di terzi nominati dall'Acquirente. Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione non possono limitare in alcun modo la responsabilità dell'Acquirente, che si impegna a tenere sollevata e indenne Ferrovienord da qualsiasi pretesa che venga avanzata da terzi.
- 19.3. L'Acquirente si obbliga a consegnare a Ferrovienord prima dell'inizio delle attività di cui al Contratto le polizze - stipulate con primaria compagnia - di seguito indicate, con validità sino alla cessazione del Contratto:
- a) *Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT)*. Una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi (RCT), per danni a persone (morte, lesioni personali) e a cose (mobili ed immobili) di terzi, ivi compresi i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i rappresentati e le cose della Committente (da intendersi tutti come terzi ai fini della presente copertura assicurativa), con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e sottolimito non inferiore ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e periodo assicurativo, in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del Contratto, comprese:
- (i) la garanzia di responsabilità derivante da danni da interruzione di attività di terzi;
 - (ii) la garanzia da danni da inquinamento accidentale;
 - (iii) garanzia per danni derivanti da incendio;
- b) *Polizza assicurativa Responsabilità civile prestatori d'Opera (RCO)*. Copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie professionali (comportanti un danno biologico) subite dai prestatori di lavoro di cui il Fornitore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte in esecuzione del Contratto con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00), con un limite per prestatore infortunato non inferiore a 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00).

- 19.4. Tutti i veicoli utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovranno essere dotati di una polizza assicurativa per Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimali non inferiori a quelli previsti dalla disciplina applicabile in materia.
- 19.5. Nelle suddette polizze o in apposita appendice dovrà essere prevista la rinuncia espressa della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa verso Ferrovienord, i suoi dipendenti e ausiliari nonché alle eccezioni previste dagli Artt. 1892 e 1893 del codice civile.
- 19.6. La stipula delle sopra indicate polizze in nessun caso delimita o riduce le responsabilità dell'Acquirente; pertanto, Ferrovienord avrà diritto al risarcimento da parte dell'Acquirente dell'eventuale maggior danno, quand'anche la legge o le autorità determinino una responsabilità solidale con Ferrovienord.
- 19.7. L'Acquirente dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche a Ferrovienord di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose. Ferrovienord provvederà ugualmente nei confronti dell'Acquirente per le segnalazioni direttamente pervenute.
- 19.8. Resta inteso che i premi, i conguagli premi e ogni altro onere conseguente, relativi alle sopra indicate polizze, sono ad esclusivo e totale carico dell'Acquirente.
- 19.9. Nell'ipotesi in cui l'Acquirente non sia in grado di provare, a semplice richiesta del Fornitore, la validità ed efficacia anche di una sola delle polizze di cui sopra, la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 codice civile, per fatto e colpa esclusiva del Fornitore, con conseguente incameramento della cauzione di cui all'Art. 16.1 e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Art. 20 – MANLEVA

- 20.1. L'Acquirente si obbliga a manlevare e tenere, comunque, indenne - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni - Ferrovienord da ogni conseguenza comunque derivante dall'inosservanza delle disposizioni in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), previdenziale e contributiva del personale dipendente dell'Acquirente medesimo e degli eventuali subappaltatori/subcontraenti. In particolare l'Acquirente si obbliga a garantire e tenere indenne Ferrovienord - nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere anche in qualità di responsabile solidale - da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa (incluse le spese legali), comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell'Acquirente e degli eventuali subappaltatori/subcontraenti, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e/o versamento dei contributi previdenziali.
- 20.2. L'Acquirente si obbliga altresì a manlevare e tenere, comunque, indenne - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni - Ferrovienord da ogni conseguenza comunque derivante (a) dall'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti; (b) da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa (incluse le spese legali), comunque derivante dalla carenza o dal venir meno delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, certificazioni e/o iscrizioni dichiarati in premessa; e comunque (c) da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa (incluse le spese legali), derivante da fatto dell'Acquirente e comunque collegato al Contratto.

Art. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E SUB-AFFIDAMENTO

- 21.1. È fatto divieto all'Acquirente di cedere il Contratto, in tutto o in parte, senza la preventiva

autorizzazione scritta di Ferrovienord, a pena di nullità della cessione stessa e risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile. Resta inteso che in caso di cessione del Contratto, l'Acquirente rimarrà responsabile in caso di eventuale inadempimento da parte del cessionario.

- 21.2. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto potranno formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“**Cessione**”) a condizione che entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, Ferrovienord non abbia opposto diniego espressamente motivato.
- 21.3. In ogni caso, Ferrovienord può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.
- 21.4. È fatto divieto all'Acquirente di affidare a terzi l'esecuzione delle varie prestazioni contrattuali, senza previa autorizzazione scritta della Committente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qui da intendersi integralmente richiamato, fermo restando l'obbligo dell'Acquirente di far assumere ai suddetti terzi tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto.
- 21.5. L'eventuale affidamento a terzi non modifica gli obblighi e gli oneri dell'Acquirente che rimane l'unico responsabile nei confronti di Ferrovienord della esatta esecuzione del Contratto.

Art. 22 – ANTIMAFIA

- 22.1. Il Fornitore prende atto che l'affidamento del Contratto è subordinato al rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla suddetta normativa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza ovvero provvedimenti d'urgenza di cui alla medesima normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- 22.2. L'Acquirente si impegna a comunicare immediatamente a Ferrovienord:
- a) l'eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del Contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dei soggetti di cui alla normativa antimafia;
 - b) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla conferente legislazione anche emanata successivamente alla stipula del Contratto.
- 22.3. L'Acquirente prende atto, rinunciando espressamente a ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso della durata del Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente Art. 22.1, ovvero, successivamente alla stipula del predetto o all'autorizzazione di un subcontratto, fossero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa Ferrovienord revoca le autorizzazioni e recede dal Contratto, senza preavviso e salva la facoltà della stessa di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L'Acquirente non avrà diritto ad alcun riconoscimento per mancato guadagno.

Art. 23 – RISERVATEZZA

- 23.1. L'Acquirente si impegna a non rivelare o divulgare a terzi informazioni commerciali, tecniche, economiche, industriali e/o aziendali relativi a Ferrovienord o al Gruppo di appartenenza della stessa.
- 23.2. Le informazioni, di qualunque natura, afferente Ferrovienord o il Gruppo di appartenenza della stessa non devono essere utilizzate se non per le attività strettamente necessarie alla corretta esecuzione del Contratto.

- 23.3. Gli obblighi di cui al presente articolo valgono altresì una volta esauritosi il rapporto con Ferrovienord nei limiti di un quinquennio dalla cessazione del rapporto stesso.
- 23.4. L'Acquirente è responsabile nei confronti di Ferrovienord per l'esatta osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi da parte degli ausiliari nonché dei dipendenti e collaboratori degli ausiliari stessi.

Art. 24 – TRASPARENZA

- 24.1. L'Acquirente dichiara:
- che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso soggetti collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e, comunque, volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o gestione del presente Contratto rispetto gli obblighi ivi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 24.2. Qualora Ferrovienord dovesse constatare che anche una sola delle dichiarazioni rese dal Fornitore nel presente articolo o l'Acquirente non dovesse rispettare gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, gli stessi si intenderanno automaticamente risolti ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 codice civile, per fatto e colpa esclusiva dell'Acquirente il quale sarà tenuto a risarcire Ferrovienord di tutti i danni.

Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 25.1. Le Parti dichiarano di essere consapevoli che i dati che tratteranno nell'espletamento del presente Contratto sono anche dati personali e, come tali, sono soggetti al Regolamento europeo n. 679/16 relativo alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, "**Regolamento**") e, ove applicabile, al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice per la protezione dei dati personali" (di seguito, "**Codice**").
- 25.2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali reciprocamente forniti in esecuzione del presente Contratto in conformità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento e dal Codice.
- 25.3. Ciascuna Parte è a conoscenza degli obblighi previsti dalle norme sopra citate e dovrà attenersi, per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto, alle seguenti istruzioni: a) trattare i dati nel perseguimento delle sole finalità connesse all'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto; b) non comunicare a terzi e non diffondere, al di fuori delle ipotesi di cui al Contratto, i dati personali oggetto di trattamento; c) fornire agli autorizzati al trattamento le opportune istruzioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali e curare affinché operino in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari; b) aver cura che i dati siano trattati per i soli fini connessi all'esecuzione del Contratto nel rispetto delle proprie misure tecniche e organizzative adottate per garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio.
- 25.4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 13 del Codice e s.m.i. e degli Artt. 13 e 14 del Regolamento, le Parti sono a conoscenza che: a) la base del trattamento è l'esecuzione del Contratto; b) dovranno essere forniti i dati personali necessari all'esecuzione del Contratto; c) l'eventuale rifiuto di comunicare tali dati impedirebbe la corretta esecuzione del Contratto; d) i dati saranno trattati per la gestione contabile, amministrativa e legale degli stessi solo limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto; e) tali dati potranno essere forniti solo ed esclusivamente per le necessità di cui sopra anche a terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi, strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, di cui le Parti dovessero

eventualmente avvalersi, ovvero in forza delle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili; f) i dati non saranno trasferiti extra UE; g) i dati sono conservati per 10 (dieci) anni dall'esecuzione del Contratto, al fine di consentire l'esercizio dei diritti connessi alle obbligazioni previste nel medesimo; g) i Titolari del trattamento sono, rispettivamente Ferrovienord S.p.A. e [●], le cui rispettive sedi legali e i cui recapiti sono indicati nell'epigrafe del Contratto; h) i dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati di [●] sono i seguenti: [●].

25.5. Le Parti, inoltre, confermano di essere a conoscenza e si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti spettanti agli interessati in forza dell'Art. 7 del Codice e s.m.i. nonché dei diritti di cui agli Artt. 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22 e 77 del Regolamento.

Art. 26 – CLAUSOLA 231 / ANTICORRUZIONE / CODICE ETICO

26.1. L'Acquirente dichiara:

- a) di essere a conoscenza del Decreto Legislativo 231/01 ("**Decreto '231'**"), del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 ("**Modello '231'**"), del Codice Etico e di Comportamento ("**Codice Etico'**") e della Politica Anticorruzione ("**Politica'**") adottati da FNM ("**Società'**") così come pubblicati sul sito internet www.ferrovienord.it;
- b) di aver compreso il contenuto del Modello '231, del Codice Etico e della Politica;
- c) di impegnarsi, anche per conto dei dipendenti, soci, amministratori, fornitori, agenti, consulenti collaboratori e ausiliari propri e delle proprie società controllate, partecipate e/o collegate, a non porre in essere alcuna condotta che violi il contenuto del Decreto '231, Modello '231, del Codice Etico e della Politica;
- d) di essere a conoscenza che il Decreto '231, il Modello '231, il Codice Etico e la Politica nonché le leggi e i regolamenti anticorruzione dei Paesi in cui FNM e le società controllate svolgono o potranno eventualmente svolgere le loro attività proibiscono il compimento di qualsivoglia tipo e forma di atto corruttivo; in particolare, di impegnarsi a non compiere alcun atto corruttivo direttamente o indirettamente utilizzando pagamenti o "cose di valore" così come definiti nella Politica;
- e) di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e di non aver mai proposto, promesso o consegnato direttamente o indirettamente "cose di valore" così come definite nella Politica;
- f) di non essere mai stato condannato in procedimenti penali concernenti i reati contemplati nel Decreto '231 e di non avere procedimenti giudiziari in corso impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Società di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica), in qualità di indagati o imputati in procedimenti inerenti il Decreto '231;
- g) di non aver mai riportato condanne per la violazione di norme contro la corruzione e di non avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresì ad informare senza indugio la Società di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti nella Politica) in qualità di indagati o imputati in procedimenti penali concernenti reati di corruzione;
- h) di impegnarsi a comunicare immediatamente al seguente indirizzo email: organismodivigilanza@ferrovienord.it qualunque fatto di cui dovesse venire a conoscenza, posto in essere in violazione del Decreto '231, del Modello '231, del Codice Etico e della Politica, obbligandosi a fornire qualsivoglia informazione e documentazione richiesta dalla Società;
- i) di impegnarsi ad inserire nei contratti con i propri sub-contraenti specifiche clausole attraverso le quali i sub-contraenti dichiarano di aver preso visione e conoscere il Modello '231, il Codice

Etico e la Politica e di obbligarsi al puntuale rispetto degli stessi;

- j) di prendere atto che qualsivoglia violazione del Decreto '231, del Modello '231, del Codice Etico e della Politica è considerata quale inadempimento degli obblighi contrattuali e che pertanto potrà comportare la risoluzione del contratto ex art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Inoltre si impegna a manlevare la Società da qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante, conseguente o comunque connessa a tale violazione.

Art. 27 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

27.1. Fatte salve le specifiche ipotesi previste nel Contratto, Ferrovienord avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, il presente Contratto qualora si dovesse verificare anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile dell'Esecuzione; in particolare si intende come reiterata l'inosservanza alle suddette direttive per tre volte anche non consecutive;
- b) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sui luoghi di Ferrovienord all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- c) mancata presentazione anche di una sola delle cauzioni nei termini, nelle forme e con le modalità di cui all'Art. 16;
- d) mancata reintegrazione di una delle cauzioni nel termine previsto nell'Art. 16.7;
- e) mancato adempimento all'obbligo di sostituzione del garante originario nel termine previsto dall'Art. 16.8;
- f) reiterato inadempimento agli impegni di cui all'Art. 18.3; in particolare si intende come reiterata l'inosservanza ai suddetti impegni o alle richieste di Ferrovienord per tre volte anche non consecutive;
- g) mancata stipula delle polizze di cui all'Art. 19 o il mancato pagamento dei relativi premi assicurativi o, comunque, il verificarsi di qualsivoglia circostanza che possa pregiudicare la validità o l'operatività delle suddette polizze durante il periodo di vigenza del Contratto;
- h) mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di comunicazione di cui all'Art. 22.2;
- i) mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di trasparenza previsti dall'Art. 24;
- j) sopravvenienza a carico del Fornitore di misura interdittiva ai sensi dell'Art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o emanazione di un'informativa interdittiva ai sensi dell'Art. 91 del D.lgs. 159/2011;
- k) revoca delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, licenze, iscrizioni presso albi e/o registri o certificazioni necessarie per l'esecuzione della Fornitura, ivi incluse quelle relative alla qualità;
- l) utilizzo e commercializzazione del Materiale Metallico per uso ferroviario.

27.2. La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora dell'Acquirente, con le modalità di cui all'Art. 30, e comporta il diritto di Ferrovienord di incamerare le relative cauzioni di cui all'Art. 16 senza pregiudizio degli ulteriori propri diritti nei confronti dell'Acquirente.

27.3. Resta inteso che qualora si dovesse verificare la risoluzione del Contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'Acquirente.

27.4. La decisione di Ferrovienord di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in altre occasioni.

Art. 28 – RECESSO

28.1. Ferrovienord può recedere in qualsiasi momento dal Contratto con semplice comunicazione scritta da trasmettere ai sensi dell'Art. 30. Il recesso avrà effetto decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

28.2. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già esattamente eseguite o in corso di esecuzione sino alla data di efficacia dello stesso per le quali l'Acquirente avrà comunque diritto al corrispettivo pattuito.

28.3. Resta inteso che nessun corrispettivo o indennizzo per il recesso sarà dovuto da Ferrovienord all'Acquirente e che l'esercizio della predetta facoltà di recesso non comporta per l'Acquirente il diritto di vantare pretese di alcun genere nei confronti dei Ferrovienord.

Art. 29 – ONERI FISCALI E DI STIPULAZIONE

29.1. Le Parti convengono che sono a carico dell'Acquirente tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

29.2. Le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa che trattasi di operazioni imponibili non escluse dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno in alcun caso luogo a variazioni del Prezzo.

29.3. Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso e i relativi oneri e spese saranno a carico della Parte richiedente la registrazione.

Art. 30 – RESPONSABILI - COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

30.1. L'Acquirente si impegna a nominare per l'esecuzione e la gestione del Contratto un responsabile ("**Responsabile del Contratto**") al quale conferirà idonea procura contenente tutti i necessari poteri. L'Acquirente si impegna a consegnare la suddetta procura e comunicare i recapiti del Responsabile del Contratto entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del Contratto.

30.2. Ferrovienord comunicherà all'Acquirente le generalità e i recapiti del proprio responsabile ("**Responsabile dell'Esecuzione**"), il quale avrà l'incarico di verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte dell'Acquirente. Il Responsabile dell'Esecuzione ha il potere di adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Acquirente. Spettano, in particolare, al Responsabile dell'Esecuzione l'applicazione delle penali e l'adozione di atti di sollecito, di diffida e di svincolo delle cauzioni.

30.3. Qualsiasi comunicazione tra le Parti ai sensi dell'Accordo Quadro dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R o P.E.C. ai seguenti indirizzi:

per **Ferrovienord**:

- a) Piazzale Cadorna n. 14, 20123 Milano;
- b) P.E.C.: ferrovienordm@legalmail.it;

per l'**Acquirente**:

- a) [●];
- b) P.E.C.: [●].

30.4. Tutte le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite P.E.C.) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate

a mezzo raccomandata A/R.

- 30.5. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente a mezzo raccomandata A/R o P.E.C. eventuali variazioni dei dati sopra riportati, fermo restando la piena validità ed efficacia delle comunicazioni inviate prima del ricevimento di detta comunicazione di variazione.
- 30.6. Ai fini del Contratto e a tutti gli effetti di legge l'Acquirente dichiara di eleggere il proprio domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Art. 30.3.

Art. 31 – LINGUA

- 31.1. Tutta la documentazione, gli elaborati e gli atti che l'Acquirente, per effetto del Contratto, deve consegnare a Ferrovienord devono essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana.

Art. 32 – FORO COMPETENTE - DIRITTO APPLICABILE E RINVIO

- 32.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto – ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione - saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, con espressa deroga ogni e qualsiasi altro foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c.
- 32.2. Il presente Contratto è disciplinato esclusivamente dal diritto italiano al quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto, con particolare riferimento agli articoli 1470 e ss. del codice civile.

Art. 33 – MISCELLANEA

- 33.1. Qualora una o più clausole del presente Contratto dovessero essere dichiarate invalide, inefficaci o, comunque, non eseguibili dalla competente Autorità, tale dichiarazione sarà interpretata letteralmente e in modo restrittivo e non pregiudicherà la validità, l'efficacia e l'eseguitività delle altre clausole contenute nel presente Contratto.
- 33.2. Le Parti si impegnano sin d'ora, in caso ricorra l'eventualità indicata al precedente articolo, ad adoperarsi per modificare o sostituire la clausola del Contratto in maniera idonea ad eliminare la causa di invalidità, di inefficacia o di non eseguitività.
- 33.3. La tolleranza di Ferrovienord di fronte all'inadempimento dell'Acquirente delle previsioni presente Contratto non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni.
- 33.4. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.
- 33.5. [L'Acquirente è tenuto a comunicare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 2, comma 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e s.m.i., le variazioni verificatesi nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato prima della stipula degli stessi, ai sensi dell'Art. 1 del predetto D.P.C.M.].
- 33.6. Con riferimento alle modalità di computo dei termini si applica la disciplina di cui all'Art. 155 del codice di procedura civile. Per il computo dei termini a mesi si applica l'Art. 2963, comma 4, del codice civile. I mesi di agosto e dicembre si computano nel termine. Per il computo dei giorni, ove non espressamente derogato, si utilizza il criterio dei giorni naturali e consecutivi. Il sabato e i giorni festivi si computano nei termini.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo come sopra specificati.

Ferrovienord S.p.A.
Il legale rappresentante p.t.
[●]

[●] [●]
Il legale rappresentante p.t.
[●]

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E SS. DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, l'Acquirente, come sopra rappresentato, dichiara di aver letto e valutato ciascun articolo, pattuizione e condizione contenute nel presente Contratto e nei documenti allegati o da esso richiamati e di accettarne specificatamente i contenuti in ogni loro parte compreso i seguenti specifici articoli:

Art. 2	– PRIORITA' DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI	4
Art. 4	– OGGETTO DEL CONTRATTO	4
Art. 5	– MODIFICA DELLA QUANTITA'	4
Art. 6	– CONDIZIONI DI VENDITA	5
Art. 7	– CONSEGNA	5
Art. 8	– DURATA	6
Art. 9	– PREZZO	6
Art. 10	– MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	6
Art. 11	– PERSONALE	7
Art. 12	– SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI	8
Art. 13	– RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE	9
Art. 14	– ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'ACQUIRENTE	10
Art. 16	– CAUZIONI	11
	Cauzione a garanzia del Contratto	11
	Cauzione a garanzia degli Obblighi di Pagamento	11
	Disciplina generale delle cauzioni	11
Art. 17	– PENALI	12
Art. 18	– VERIFICHE	12
Art. 19	– RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE PER DANNI E INFORTUNI – POLIZZE ASSICURATIVE	13
Art. 20	– MANLEVA	14
Art. 21	– CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E SUB-AFFIDAMENTO	14
Art. 23	– RISERVATEZZA	15
Art. 24	– TRASPARENZA	16
Art. 26	– CLAUSOLA 231 / ANTICORRUZIONE / CODICE ETICO	17
Art. 27	– CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	18
Art. 28	– RECESSO	19
Art. 29	– ONERI FISCALI E DI STIPULAZIONE	19
Art. 30	– RESPONSABILI - COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO	19
Art. 32	– FORO COMPETENTE - DIRITTO APPLICABILE E RINVIO	20
Art. 33	– MISCELLANEA	20

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo come sopra specificati.

[●] [●]
Il legale rappresentante p.t.
[●] [●]